

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **557/1988** (ECLI:IT:COST:1988:557)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **SAJA**

Camera di Consiglio del **23/03/1988**; Decisione del **11/05/1988**

Deposito del **19/05/1988**; Pubblicazione in G. U. **25/05/1988**

Norme impugnate:

Massime: **11906 11909**

Atti decisi:

N. 557

SENTENZA 11-19 MAGGIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1984 dal Tribunale di Milano nella procedura di adozione tra Laini Annibale ed altra e Li Mandri Giuseppe, iscritta al n. 120 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143-bis dell'anno 1985.

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto in fatto

1. - I coniugi Annibale Laini e Maria Li Mandri, con ricorso in data 21 maggio 1984, chiedevano al Tribunale di Milano che venisse disposta nei loro confronti l'adozione di Giuseppe Li Mandri (nato il 17 marzo 1964) e deducevano di avere una figlia legittima maggiorenne, la quale aderiva al loro proposito.

Poiché, a norma dell'art. 291 cod. civ., l'esistenza di detta figlia non consentiva di disporre la richiesta adozione, il giudice adito con ordinanza in data 12 ottobre 1984 (R. O. n. 120/1985) sollevava questione di legittimità costituzionale della norma ora citata in relazione all'art. 3 Cost.

Ad avviso del giudice a quo, essendo stata ammessa la possibilità per il coniuge dell'adottante di prestare il proprio assenso alla adozione (art. 297, primo comma, cod. civ.), risulta incongruo che analoga disciplina non sia stata prevista per i discendenti legittimi o legittimati maggiorenni.

Del resto, anche la Corte costituzionale - proseguendo il giudice a quo - con sentenza n. 237 del 1974 è intervenuta in una fattispecie analoga - precisamente quella della legittimazione dei figli naturali per decreto del Presidente della Repubblica -, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 284, n. 2, cod. civ. (come formulato precedentemente alla riforma del diritto di famiglia attuata con l. 19 maggio 1975 n. 151) nella parte in cui tale norma escludeva la possibilità per il genitore di chiedere la legittimazione suddetta ove esistessero figli legittimi o legittimati o loro discendenti che avessero prestato il proprio assenso. Pertanto, anche dall'affinità di tale fattispecie con quella dell'adozione il giudice a quo evince una disparità di trattamento ingiustificata.

2. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di parti private né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - È stato denunciato a questa Corte, in riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 291 cod. civ. in quanto "non consente che possa procedersi all'adozione da parte di persone che abbiano figli legittimi o legittimati, ancorché maggiorenni e consenzienti".

2. - Preliminarmente è da rilevare come indubbiamente il legislatore in via di principio possa, nell'esercizio del suo potere discrezionale, contenere l'istituto dell'adozione entro l'ambito ritenuto più opportuno per salvaguardare i diritti dei membri della famiglia legittima.

È tuttavia necessario che la normativa non comporti delle limitazioni eccessive - e come tali irrazionali - rispetto allo scopo perseguito, sì da violare l'art. 3 Cost.

3. - Nella fattispecie rileva la Corte che, mentre l'esistenza del coniuge non osta all'adozione, sempre che questi presti il suo assenso (art. 297, primo comma, c.c.), la circostanza che vi siano figli legittimi o legittimati, benché maggiorenni e consenzienti, impedisce che si possa procedere alla adozione medesima.

Tale differente valutazione legislativa dell'assenso di persone (rispettivamente coniuge e figli), tutte facenti parte della famiglia legittima dell'adottante, ed egualmente interessate, sia sotto l'aspetto morale che sotto quello patrimoniale, anche in relazione al favor sempre dimostrato del legislatore verso l'istituto, appare chiaramente incongrua.

Non sussiste, infatti, un motivo razionale per ritenere sufficientemente tutelata la posizione del coniuge attraverso la previsione del suo assenso, e per non disporre analogamente, in una situazione sostanzialmente identica, rispetto ai discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti.

Deve concludersi che la norma impugnata viola, per la parte a cui si riferisce l'ordinanza di rimessione, il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e deve quindi esserne dichiarata l'illegittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 cod. civ., nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.